



federazione ticinese delle associazioni di fiduciari

STATUTI

Forma giuridica e denominazione

Art. 1

Sotto la denominazione FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI (F.T.A.F.) è costituita una Federazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS. La sua durata è illimitata.

Art. 2

Essa ha sede presso il suo Segretariato pro tempore.

Scopi

Art. 3

Lo scopo della Federazione è, riservati l'autonomia e gli interessi delle singole Associazioni, di:

- difendere gli interessi comuni della categoria dei fiduciari;
- tutelare la professionalità del fiduciario titolare dei requisiti previsti dagli statuti delle singole Associazioni;
- curare i rapporti con l'Autorità e l'Ente pubblico in generale sia su temi economico-finanziari che per la specifica regolamentazione dell'attività del fiduciario contemplata dalla LFid - Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario;
- collaborare attivamente con istituti di formazione del settore al fine di coordinare la formazione e l'aggiornamento dei soci in modo continuo e regolare sui temi riguardanti il campo fiduciario in senso lato;
- esaminare e coordinare attività e problemi di comune interesse.

Art. 4

La Federazione è apolitica e aconfessionale. La lingua ufficiale è l'italiano.

Membri

Art. 5

Sono membri della Federazione le seguenti Associazioni di categoria:

- ACF - Associazione dei Contabili/Controller diplomati federali, gruppo Svizzera italiana;
- ASG - Associazione svizzera di gestori di patrimoni, sezione Ticino;
- EXPERT SUISSE - Camera svizzera degli esperti contabili e fiscali, Sezione della Svizzera italiana;
- FIDUCIARI | SUISSE - Unione svizzera dei fiduciari, sezione Ticino;
- OCCT - Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino;
- SVIT - Associazione svizzera dell'economia immobiliare, sezione Ticino.

Art. 6

Sull'ammissione di un'altra eventuale futura Associazione di categoria decide l'Assemblea generale.

Spetta pure all'Assemblea generale la decisione circa l'eventuale espulsione per motivi gravi di una delle Associazioni aderenti. L'espulsione deve essere proposta dal Comitato direttivo, e se è decretata, è inappellabile.

Art. 7

Un'Associazione aderente può, per ragioni espressamente motivate, dare le dimissioni dalla Federazione per la fine di un anno civile con un preavviso di nove mesi mediante lettera raccomandata al segretariato della Federazione all'attenzione del Presidente.

Organi

Art. 8

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato direttivo;
- le Commissioni di lavoro;
- l'Ufficio di revisione.

L'Assemblea generale

Art. 9

Ogni Associazione aderente designa quattro delegati, di norma membri di Comitato delle singole Associazioni, ciascuno con un voto, all'Assemblea generale.

I delegati rimangono in carica a tempo indeterminato. Possono essere sostituiti dalle loro Associazioni conformemente alle regole e scadenze stabilite dalle stesse.

Art. 10

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale. I partecipanti vengono convocati personalmente per iscritto almeno 30 giorni prima dell'Assemblea con l'ordine delle trattande.

L'Assemblea generale può deliberare soltanto su argomenti che figurano all'ordine del giorno.

Art. 11

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo, con preavviso di 10 giorni, dal Comitato direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto.

Art. 12

L'Assemblea generale è l'organo superiore della Federazione ed ha le seguenti competenze:

- a) la nomina dei membri del Comitato direttivo fra i membri dell'Assemblea secondo i disposti dell'art. 15;
- b) la nomina delle Commissioni di lavoro. I membri delle Commissioni devono essere membri dell'Assemblea generale;
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- d) l'accettazione e la modifica dei presenti statuti;
- e) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
- f) la fissazione dei contributi annui e di eventuali altri contributi;
- g) l'ammissione e l'espulsione di una Associazione di categoria;
- h) lo scioglimento della Federazione e la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 13

L'Assemblea generale può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. E' ammessa una delega ad un delegato della stessa Associazione.

Art. 14

L'Assemblea delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. Gli astenuti valgono come voti non emessi. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualora 1/3 dei presenti lo richieda, si potrà procedere a nomine e votazioni con scrutinio segreto.

Il Comitato direttivo

Art. 15

Il Comitato direttivo è composto da sei membri, ritenuto che ogni Associazione aderente ha diritto di designare un suo rappresentante, preferibilmente il proprio Presidente oppure un membro di comitato.

Art. 16

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo della Federazione. Esso designa nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente nonché il Segretario-cassiere. Le prime due cariche sono a rotazione tra le diverse Associazioni.

Art. 17

A dipendenza delle reali necessità il Comitato direttivo può costituire un Segretariato stabile al di fuori del Comitato stesso con funzioni e mansioni fissate in un capitolato d'onori.

Art. 18

I membri del Comitato direttivo sono eletti per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Comitato esplica tutte quelle funzioni e assume tutte le competenze che, per legge o per statuto, non spettano all'Assemblea generale. Esso si riunisce su convocazione del Presidente secondo necessità e può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei membri. Prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 20

La Federazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma abbinata del Presidente o del Vice-Presidente e del Segretario-cassiere, o con un altro membro del Comitato.

Le Commissioni di lavoro

Art. 21

L'Assemblea generale designa tre Commissioni di lavoro di almeno sei membri ciascuna:

- la Commissione per le manifestazioni e le pubbliche relazioni;
- la Commissione per l'aggiornamento e la formazione;
- la Commissione per l'esame e la consultazione di leggi, progetti, ecc.

Le Commissioni possono far capo a consulenti esterni con l'approvazione del Comitato direttivo.

Art. 22

Il Comitato direttivo attribuisce di volta in volta i compiti alle Commissioni secondo necessità. Esso stabilisce un regolamento interno sul funzionamento delle Commissioni e sulle loro competenze.

Art. 23

I Delegati, riservato l'art. 9 cpv. 2, vengono eletti a tempo indeterminato e nominano nel loro seno un Presidente.

Art. 24

Ad ogni Assemblea generale le Commissioni, a cura del rispettivo Presidente, presentano una relazione sul loro operato.

L'Ufficio di revisione

Art. 25

L'Assemblea generale nomina ogni due anni due revisori dei conti scelti fra i membri delle Associazioni aderenti. Essi sono sempre rieleggibili.

Art. 26

L'Ufficio di revisione ha il compito di esaminare i conti della Federazione e di presentare il rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

Disposizioni finanziarie

Art. 27

Ogni Associazione aderente è tenuta a versare alla Federazione una quota annua uguale per tutte le Associazioni.

Le quote vengono fissate dall'Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo.

Art. 28

La Federazione può accettare dai suoi membri e da terzi contributi vari, doni e legati.

Art. 29

I proventi risultanti dalla collaborazione con istituti di formazione, da pubblicazioni edite dalla Federazione, vendite di stampati, manifestazioni ed attività varie promosse dalla Federazione, entrano a far parte del patrimonio sociale.

Art. 30

Le Associazioni aderenti non rispondono singolarmente degli impegni della Federazione.

Art. 31

L'esercizio annuale ha inizio il 1. gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1992.

Scioglimento

Art. 32

La Federazione può essere sciolta per decisione di un'Assemblea generale straordinaria convocata ai sensi del presente statuto esclusivamente a tale scopo e alla quale siano presenti almeno i 2/3 dei suoi membri. La delibera di scioglimento deve raccogliere il voto di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 33

Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza del numero di membri previsto dall'articolo precedente, una seconda Assemblea straordinaria sarà convocata non prima di due e non oltre otto settimane dalla prima. Essa potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti, purché la delibera di scioglimento raccolga la maggioranza di 2/3 degli intervenuti.

Art. 34

In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà restituito alle rispettive Associazioni in parti uguali.

Art. 35

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costituente il 26 febbraio 1992, modificato nel corso dell'Assemblea generale ordinaria dei delegati del 8 giugno 2001, del 8 giugno 2010 e del 4 giugno 2013